

Ordinanza sull'introduzione del passaporto 2010

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 2, 15 lettera d e 16 della legge del 22 giugno 2002¹ sui documenti d'identità (LDI),

ordina:

Art. 1 Passaporto 2010

¹ A partire dal 1° marzo 2010 il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un nuovo passaporto (passaporto 2010).

² A partire dal 1° marzo 2010 va rilasciato soltanto il passaporto 2010.

Art. 2 Passaporto 2003 e passaporto 2006

¹ Le richieste di rilascio di un passaporto 2003 o di un passaporto 2006 possono essere presentate presso la competente autorità richiedente al massimo fino al 15 febbraio 2010.

² Le autorità di rilascio registrano le richieste per la produzione di un passaporto 2003 o di un passaporto 2006 nel sistema d'informazione per documenti d'identità al massimo fino al 23 febbraio 2010 e le sbloccano entro tale data per la produzione.

³ Chiunque intende richiedere un passaporto 2006 deve presentarsi personalmente presso l'autorità di rilascio per la registrazione dei dati biometrici entro il 23 febbraio 2010. È possibile abbreviare il termine di 5 giorni di cui all'articolo 17a dell'ordinanza del 20 settembre 2002² sui documenti d'identità.

Art. 3 Richieste di un passaporto 2010

¹ Le richieste di rilascio di un passaporto 2010 possono essere presentate a partire dal 24 febbraio 2010 presso l'autorità di rilascio competente.

² È possibile presentarsi personalmente presso le autorità di rilascio per la registrazione dei dati biometrici a partire dal 1° marzo 2010.

Art. 4 Rappresentanze svizzere all'estero

¹ Se al momento dell'entrata in vigore, il 1° marzo 2010, della revisione parziale della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità, le rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere non sono ancora in grado, per motivi tecnici, di rilasciare i passaporti 2010, le persone immatricolate presso tali autorità possono, durante il

¹ RS 143.1

² RS 143.11

periodo di transizione e di comune accordo con la propria autorità di rilascio competente, richiedere i passaporti 2010 presso un'altra autorità di rilascio all'estero.

² Passaporti provvisori e carte d'identità possono essere richieste presso tutte le autorità di rilascio all'estero.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova